Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 88 del 16 aprile 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 aprile 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 73

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali

S O M M A R I O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per l'Abruzzo. (10A04436) . . . . . *Pag.* 1

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per la Basilicata. (10A04437) . . . . . *Pag.* 8

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per la Calabria. (10A04438) . . . . . *Pag.* 13

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per la Campania. (10A04439) . . . . . *Pag.* 19

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna. (10A04440) . . . . . *Pag.* 26

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per il Friuli-Venezia Giulia. (10A04441) . . . . . *Pag.* 32

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per il Lazio. (10A04442) . . . . *Pag.* 39

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per la Liguria. (10A04443) . . . . *Pag.* 45

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per la Lombardia. (10A04444). . . . . *Pag.* 51

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per le Marche. (10A04445) . . . . *Pag.* 57

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per il Molise. (10A04446) . . . . *Pag.* 63

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per il Piemonte. (10A04447) . . . . *Pag.* 68

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per la Puglia. (10A04448) . . . . *Pag.* 74

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per la Sardegna. (10A04449) . . . . *Pag.* 80

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per la Sicilia. (10A04450) . . . . *Pag.* 86

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per la Toscana. (10A04451) . . . . *Pag.* 92

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per l'Umbria. (10A04452) . . . . *Pag.* 98

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per il Veneto. (10A04453). . . . . *Pag.* 103

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per l'Abruzzo.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il "Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il "Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nella riunione del 4 dicembre 2009,

DECRETA:

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici scolastici regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'Ufficio scolastico regionale (USR) per l'Abruzzo, di livello dirigenziale generale, con sede in L'Aquila, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.L.vo 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. a) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per l'Abruzzo si articola in 7 uffici dirigenziali non generali e in 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per l'Abruzzo sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.
6. Ove non diversamente specificato e salvo espressa delega del Direttore generale, restano alla competenza della Direzione generale: i rapporti con il gestore del sistema informativo; le competenze dell'Ufficio relazioni con il pubblico (URP); la gestione del sito web regionale; la gestione e la vigilanza dei fondi europei e di quelli nazionali finalizzati alla coesione sociale, destinati al settore dell'istruzione; l'applicazione del decreto legislativo 626/94; il monitoraggio dei servizi dell'USR e valutazione della soddisfazione dell'utenza.

Articolo 2
(Organizzazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola per funzioni e per ambiti territoriali in n. 7 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale e sul territorio, sono di seguito indicate:

UFFICIO I (Affari generali, personale e servizi della Direzione generale. Dirigenti scolastici. Edilizia scolastica. Affari legali)

Affari generali. Gestione e coordinamento dei servizi ausiliari e di supporto della Direzione generale. Coordinamento degli uffici dirigenziali della Direzione generale. Raccordo con la Regione e gli Enti locali nelle materie previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento degli atti di incarico e stipula dei contratti individuali di lavoro per i dirigenti di II fascia assegnati all'Ufficio scolastico regionale. Gestione, mobilità regionale, formazione ed aggiornamento del personale dell'Ufficio scolastico regionale. Organizzazione del lavoro e

relazioni sindacali per il comparto ministeri. Reclutamento, mobilità, organizzazione e gestione dei dirigenti scolastici. Relazioni sindacali relative ai Dirigenti scolastici. Assistenza legale, gestione del contenzioso, procedimenti disciplinari, conciliazione. Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Coordinamento delle attività motorie e sportive. Edilizia scolastica. Vigilanza, assistenza e monitoraggio sui procedimenti relativi alla conclusione del rapporto di impiego ad alla quiescenza del personale scolastico. Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale.

UFFICIO II (Risorse finanziarie)
Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie dell'Ufficio scolastico regionale e assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Pianificazione del fabbisogno, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica. Monitoraggio ed analisi dell'efficienza delle istituzioni scolastiche nell'allocazione delle risorse finanziarie e nell'erogazione del servizio. Consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili. Servizi di economato e scritture inventariali. Contratti per acquisti e convenzioni per le esigenze degli Uffici. Supporto e consulenza all'attività dei revisori dei conti.

UFFICIO III (Ordinamenti. Personale della scuola. Istruzione non statale. Rete scolastica. Ambito territoriale per la provincia di L'Aquila)
Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di ordinamenti e curricula scolastici. Esami di stato, esami per l'esercizio delle libere professioni e certificazioni. Reclutamento, mobilità ed organizzazione del personale docente, educativo ed ATA. Gestione delle dotazioni organiche del personale scolastico della Regione. Relazioni sindacali e contrattazione relative al personale della scuola non riservate all'amministrazione centrale o alle istituzioni scolastiche. Coordinamento degli Uffici con competenza territoriale nelle su indicate materie relative al personale scolastico. Formazione ed aggiornamento del personale scolastico. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie. Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione. Raccordo con la Regione e gli Enti locali in materia di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica. Per l'ambito territoriale della provincia di L'Aquila svolge le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvede a:
a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;
d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
g) definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio III;
h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
i) supporto e sviluppo delle reti di scuole;
j) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;

k) stato di integrazione degli alunni immigrati;
l) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei;
m) raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili;
n) promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;
o) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
p) cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali;
q) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

UFFICIO IV (Politiche formative. Diritto allo studio)
Rapporti con l'Amministrazione regionale e gli Enti locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro. Sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico, alla ricerca ed all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Ricognizione delle esigenze formative sul territorio. Attuazione delle politiche nazionali in materia diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Servizi per l'integrazione degli studenti disabili. Servizi per l'orientamento, la prevenzione e il contrasto dell'abbandono scolastico e del disagio giovanile. Educazione alla cittadinanza e alla legalità. Servizi a sostegno della diffusione dello studio delle lingue straniere. Servizi a sostegno delle associazioni degli studenti e dei genitori. Rapporti con l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

UFFICIO V (Ambito territoriale per la provincia di Pescara)
Per l'ambito territoriale della provincia di Pescara svolge le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvede a:
a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;
d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
g) definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio III;
h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
i) supporto e sviluppo delle reti di scuole;
j) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;
k) stato di integrazione degli alunni immigrati;

l) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei;
m) raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili;
n) promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;
o) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
p) cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali;
q) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

UFFICIO VI (Ambito territoriale per la provincia di Chieti)
Per l'ambito territoriale della provincia di Chieti svolge le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvede a:
a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;
d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
g) definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio III;
h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
i) supporto e sviluppo delle reti di scuole;
j) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;
k) stato di integrazione degli alunni immigrati;
l) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei;
m) raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili;
n) promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;
o) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
p) cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali;
q) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

UFFICIO VII (Ambito territoriale per la provincia di Teramo)
Per l'ambito territoriale della provincia di Teramo svolge le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvede a:
a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;

d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
g) definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio III;
h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
i) supporto e sviluppo delle reti di scuole;
j) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;
k) stato di integrazione degli alunni immigrati;
l) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei;
m) raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili;
n) promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;
o) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
p) cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali;
q) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 3
(Funzioni tecnico - ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per l'Abruzzo investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Articolo 4
(Disposizioni finali)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 185

10A04436

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per la Basilicata.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il "Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il "Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 4 dicembre 2009,

DECRETA:

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici scolastici regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'Ufficio scolastico regionale (USR) per la Basilicata, di livello dirigenziale generale, con sede in Potenza, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio.
2. L'USR attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche, integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli Enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. b) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per l'Abruzzo si articola in 4 uffici dirigenziali non generali e in 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per la Basilicata sono individuati dal successivo articolo 2.

Articolo 2
(Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola per funzioni e per ambiti territoriali in 4 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale e sul territorio, sono di seguito indicate:

UFFICIO I (Affari generali. Personale della Direzione generale. Personale della scuola. Politiche formative)

Affari generali. Organizzazione, gestione, formazione ed aggiornamento del personale dell'Ufficio scolastico regionale. Organizzazione del lavoro e relazioni sindacali per il comparto ministeri. Coordinamento degli uffici dirigenziali della Direzione generale. Rapporti con il sistema informativo, gestione delle risorse tecnologiche e supporto al loro utilizzo. Reclutamento, organizzazione e gestione dei dirigenti scolastici. Reclutamento, organizzazione e gestione del personale docente, educativo ed ATA. Gestione delle dotazioni organiche e allocazione delle risorse umane. Relazioni sindacali e contrattazione relative al personale della scuola. Formazione e aggiornamento del personale della scuola. Politiche formative integrate e rapporti con la Regione, Enti locali e il mondo del lavoro. Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale.

UFFICIO II (Risorse finanziarie. Ambito territoriale per la provincia di Potenza)
Gestione economica e finanziaria dell'Ufficio scolastico regionale. Assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Pianificazione del fabbisogno finanziario, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica. Verifica e vigilanza sull'efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati a livello nazionale. Valutazione degli apprendimenti e qualità complessiva dell'offerta formativa. Monitoraggio sui piani dell'offerta formativa delle scuole e sull'utilizzazione delle risorse finanziarie per la realizzazione dei programmi annuali e verifica della coerenza rispetto ai fabbisogni formativi. Servizi di economato, logistica e scritture inventariali della Direzione generale. Per l'ambito territoriale della provincia di Potenza, svolge le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvede a:

a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;
d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
g) definizione degli organici delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio I;
h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
i) rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali del comparto ministeri;
j) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

UFFICIO III (Legale, contenzioso e disciplinare. Istruzione non statale. Ambito territoriale per la provincia di Matera)
Assistenza legale, gestione del contenzioso, attività di conciliazione. Consulenza contrattuale e legale alle istituzioni scolastiche. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie. Erogazione dei fondi alle scuole non statali. Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione. Per l'ambito territoriale della provincia di Matera, svolge le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvede a:

a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;
d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;

f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
g) definizione degli organici delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio I;
h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
i) rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali del comparto ministeri;
j) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

UFFICIO IV (Ordinamenti scolastici. Diritto allo studio. Comunicazione)
Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di: ordinamenti; esami di stato ed esami per l'esercizio delle libere professioni; valutazione degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa. Monitoraggio del sistema formativo locale in relazione al contesto economico-sociale. Certificazioni e riconoscimento dei titoli di studio. Attuazione delle politiche nazionali in materia diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Servizi a sostegno delle associazioni degli studenti e dei genitori. Coordinamento della comunicazione istituzionale. Promozione ed assistenza per progetti nazionali, europei ed internazionali.

Articolo 3
(Funzioni tecnico - ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per la Basilicata investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Articolo 4
(Disposizioni finali)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 186

10A04437

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per la Calabria.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il "Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il "Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale per la Calabria;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 4 dicembre 2009,

DECRETA:

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici scolastici regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'Ufficio scolastico regionale (USR) per la Calabria, di livello dirigenziale generale, con sede in Catanzaro, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro, per le attività di educazione motoria, fisica e sportiva.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.L.vo 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. c) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per la Calabria si articola in 10 uffici dirigenziali non generali e in 14 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per la Calabria sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.
6. Le materie attinenti attività di preminente politica scolastica e sviluppo del successo formativo, ove non espressamente previsto, salva formale delega ai relativi uffici, sono riservate alla trattazione del Direttore generale.

Articolo 2
(Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola per funzioni in n. 5 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate:

UFFICIO I (Affari generali. Personale e servizi della Direzione generale. Affari legali)
Affari generali. Organizzazione e gestione dei servizi generali. Gestione, stato giuridico, mobilità regionale e formazione del personale dell'amministrazione. Organizzazione e gestione delle risorse umane e dei servizi della Direzione generale; organizzazione del lavoro, semplificazione dei procedimenti. Rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali del comparto ministeri e relativa contrattazione. Attuazione delle politiche del personale dell'amministrazione e delle pari opportunità. Benessere organizzativo e normativa sulla sicurezza. Gestione del contenzioso e dei procedimenti disciplinari relativi al personale dell'amministrazione e della scuola. Attività di conciliazione. Assistenza legale e consulenza legale alle istituzioni scolastiche, anche in materia contrattuale. Tutela della privacy. Rapporti con il gestore del sistema informativo per l'utilizzazione delle risorse tecnologiche, delle procedure ed applicazioni. Coordinamento degli uffici dirigenziali per garantire uniformità dell'azione amministrativa. Rilevazione ed elaborazione dei dati statistici relativi al sistema scolastico regionale. Monitoraggi ed indagini demoscopiche. Ufficio relazioni con il pubblico (URP). Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale.

UFFICIO II (Risorse finanziarie)
Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie e assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Erogazione dei fondi alle scuole paritarie e non paritarie. Pianificazione del fabbisogno, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica Attività di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili. Monitoraggio ed analisi dell'efficienza delle istituzioni scolastiche nell'allocazione delle risorse finanziarie, anche ai fini della valutazione del grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale. Servizi di economato e scritture inventariali. Contratti per acquisti in convenzione CONSIP. Supporto e consulenza all'attività dei revisori dei conti.

UFFICIO III (Ordinamenti scolastici. Formazione del personale della scuola. Istruzione non statale)
Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di: ordinamenti; qualità e valutazione degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa; analisi e valutazione degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche. Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico, alla ricerca ed all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Valutazione del sistema scolastico e dei dirigenti scolastici. Rapporti con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Raccordo con il sistema universitario. Esami di stato, esami per l'esercizio delle libere professioni, certificazione e riconoscimento dei titoli di studio. Formazione ed aggiornamento del personale della scuola. Rapporti con l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS). Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie. Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione.

UFFICIO IV (Personale della scuola)
Reclutamento, mobilità, stato giuridico ed organizzazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo ed ATA. Gestione delle dotazioni organiche del personale scolastico della regione. Relazioni sindacali e contrattazione relative ai dirigenti scolastici e al personale della scuola. Attuazione delle politiche per le pari opportunità per il personale della scuola. Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole. Organi collegiali della scuola. Dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome e raccordo con le competenze della regione e gli enti locali nella materia.

UFFICIO V (Politiche giovanili e formative. Progetti e programmi europei. Comunicazione)
Attuazione delle politiche nazionali in materia diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Servizi per l'integrazione degli studenti disabili. Servizi per l'integrazione degli studenti immigrati. Servizi a sostegno delle associazioni degli studenti e dei genitori. Prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e del disagio giovanile. Attività di orientamento e promozione del successo formativo. Rapporti con l'amministrazione regionale e gli enti locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro. Promozione e assistenza per progetti europei e internazionali. Gestione e vigilanza dei fondi strutturali europei relativi al settore dell'istruzione e gestione delle risorse nazionali connesse alle politiche comunitarie per la coesione del settore dell'istruzione. Comunicazione istituzionale; gestione sito web regionale; rapporti con i media e convenzioni editoriali; organizzazione eventi e campagne di comunicazione.

Articolo 3
(Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola sul territorio nei seguenti 5 uffici di livello dirigenziale non generale:

UFFICIO VI (Ambito territoriale per la provincia di Catanzaro)

UFFICIO VII (Ambito territoriale per la provincia di Cosenza)

UFFICIO VIII (Ambito territoriale per la provincia di Crotone)

UFFICIO IX (Ambito territoriale per la provincia di Reggio Calabria)

UFFICIO X (Ambito territoriale per la provincia di Vibo Valentia)

2. Gli uffici di cui al precedente comma 1, svolgono, ciascuno nel proprio ambito territoriale di competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvedono a:

a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;
d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
g) definizione degli organici delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio IV;
h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
i) rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali del comparto ministeri;
j) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 4
(Funzioni tecnico - ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per la Calabria investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 187

10A04438

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per la Campania.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il "Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il "Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale per la Campania;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 4 dicembre 2009,

DECRETA:

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici scolastici regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'Ufficio scolastico regionale (USR) per la Campania, di livello dirigenziale generale, con sede in Napoli, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro, per le attività di educazione motoria, fisica e sportiva.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. d) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per la Campania si articola in 15 uffici dirigenziali non generali e in 28 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per la Campania sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.

Articolo 2
(Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola per funzioni in n. 10 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate:

UFFICIO I (Affari generali. Personale e servizi della Direzione generale)
Affari generali. Organizzazione del lavoro, semplificazione dei procedimenti. Coordinamento degli uffici dirigenziali. Organizzazione, gestione, mobilità regionale e formazione del personale dell'amministrazione. Rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali del comparto ministeri. Supporto alla gestione dello stato giuridico dei dirigenti amministrativi e tecnici di seconda fascia e procedure connesse a responsabilità amministrativa e penale degli stessi. Rapporti con il gestore del sistema informativo, gestione delle risorse tecnologiche e supporto al loro utilizzo. Coordinamento in materia di edilizia scolastica. Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale.

UFFICIO II (Risorse finanziarie)
Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie dell'Ufficio scolastico regionale. Servizi di economato e scritture inventariali. Contratti per acquisti in convenzione CONSIP. Pianificazione del fabbisogno, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica. Assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Attività di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili. Monitoraggio, analisi e valutazione dell'efficienza delle istituzioni scolastiche nell'allocazione delle risorse finanziarie, anche ai fini

della valutazione del grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale e azioni correttive e di riequilibrio territoriale del sistema scolastico. Supporto e consulenza all'attività dei revisori dei conti. Coordinamento degli Uffici con competenza territoriale, di cui al successivo articolo 3, nelle su indicate materie.

UFFICIO III (Politiche formative e progetti europei)
Rapporti con l'amministrazione regionale e gli Enti locali per la ricognizione delle esigenze formative sul territorio. Rapporti con l'amministrazione regionale e gli Enti locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e del disagio giovanile; attività di orientamento e promozione del successo formativo; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro. Monitoraggio del sistema formativo locale in relazione al contesto economico-sociale. Promozione, assistenza e valutazione dei piani di intervento relativi ai fondi strutturali europei relativi al settore dell'istruzione. Coordinamento degli Uffici con competenza territoriale, di cui al successivo articolo 3, nelle su indicate materie.

UFFICIO IV (Politiche giovanili. Formazione e aggiornamento del personale della scuola)
Attuazione delle politiche nazionali in materia di diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Servizi per l'integrazione degli studenti disabili. Servizi per l'integrazione degli studenti immigrati. Servizi a sostegno delle associazioni degli studenti e dei genitori. Promozione ed assistenza a progetti nazionali, europei ed internazionali non di competenza dell'Ufficio III. Coordinamento delle attività del DM 90/03 sugli atti degli Enti di formazione per il riconoscimento, conferma e validazione dei corsi didattici per gli Enti non riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Formazione e aggiornamento del personale della scuola.

UFFICIO V (Dirigenti scolastici)
Reclutamento, organizzazione, gestione e valutazione dei dirigenti scolastici. Gestione dello stato giuridico dei dirigenti scolastici. Relazioni sindacali e contrattazione relativa ai dirigenti scolastici. Coordinamento degli Uffici con competenza territoriale, di cui al successivo articolo 3, nelle su indicate materie.

UFFICIO VI (Personale della scuola)
Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola. Coordinamento degli Uffici di livello dirigenziale non generale per articolazioni sul territorio, di cui al successivo articolo 3, ai fini delle procedure relative all'avvio dell'anno scolastico. Assegnazione delle dotazioni organiche delle Istituzioni scolastiche agli Uffici di livello dirigenziale non generale per articolazioni sul territorio. Pianificazione del fabbisogno di risorse umane per l'erogazione del servizio scolastico. Dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, per quanto di competenza dello Stato. Comandi e distacchi del personale docente. Monitoraggio dei permessi sindacali e degli scioperi. Relazioni sindacali nelle materie di propria competenza.

UFFICIO VII (Istruzione non statale)
Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie. Concessione, diniego o revoca parità. Procedure connesse all'assegnazione di risorse alle scuole paritarie. Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione e nulla osta per la prosecuzione delle attività. Coordinamento delle attività concernenti la gestione dei docenti di religione cattolica e dei docenti di sostegno. Relazioni sindacali nelle materie di propria competenza.

UFFICIO VIII (Ordinamenti scolastici)
Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di: ordinamenti; qualità e valutazione degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa; analisi e valutazione degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche. Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico, alla ricerca ed all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Valutazione del sistema scolastico. Rapporti con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Organizzazione delle azioni correttive e di riequilibrio territoriale del sistema scolastico, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi in relazione ai livelli di realizzazione delle attività previste dal Piano per l'offerta formativa. Esami di stato, esami per l'esercizio delle libere professioni, certificazione e riconoscimento dei titoli di studio. Relazioni sindacali nelle materie di propria competenza.

UFFICIO IX (Affari legali)
Assistenza legale, attività di conciliazione, gestione del contenzioso ordinario e amministrativo dell'Ufficio scolastico regionale. Coordinamento e monitoraggio dei procedimenti disciplinari relativi al personale dei ruoli provinciali. Provvedimenti autorizzativi di liquidazione di spese di giudizio o di risarcimento danni. Consulenza in materia contrattuale e legale a tutti gli Uffici della Direzione generale. Coordinamento in materia di gestione del contenzioso attribuito alla competenza degli Uffici di livello dirigenziale non generale per articolazioni sul territorio, di cui al successivo articolo 3. Gestione dei procedimenti di responsabilità amministrativo – contabile e recupero crediti da sentenze della magistratura ordinaria e contabile.

UFFICIO X (Stato giuridico del personale della scuola)
Supporto e coordinamento degli Uffici con competenza territoriale, di cui al successivo articolo 3, in materia di gestione dei procedimenti relativi allo stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato. Rilascio certificazioni di abilitazione. Gestione delle attività istruttorie del contenzioso in materia di stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato. Coordinamento delle suddette attività attribuite alla competenza degli Uffici di livello dirigenziale non generale per articolazioni sul territorio, di cui al successivo articolo 3. Supporto e coordinamento in materia di contenzioso inerente lo stato giuridico del personale docente, educativo ed ATA di competenza degli Uffici di livello dirigenziale non generale per articolazione sul territorio, di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3
(Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale)
1. L'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola sul territorio nei seguenti 5 uffici di livello dirigenziale non generale:

UFFICIO XI (Ambito territoriale per la provincia di Napoli)

UFFICIO XII (Ambito territoriale per la provincia di Avellino)

UFFICIO XIII (Ambito territoriale per la provincia di Benevento)

UFFICIO XIV (Ambito territoriale per la provincia di Caserta)

UFFICIO XV (Ambito territoriale per la provincia di Salerno)

2. Gli uffici di cui al precedente comma 1, svolgono, ciascuno nel proprio ambito territoriale di competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvedono a:

a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;

b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;

c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;

d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;

e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA, ivi compresa quella relativa ai docenti di religione cattolica;

f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;

g) definizione degli organici delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio VI;

h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;

i) gestione degli organi collegiali;

j) edilizia scolastica;

k) adempimenti connessi con lo svolgimento degli esami di stato di licenza media e di istruzione secondaria superiore, ivi compresa la nomina dei Presidenti delle Commissioni giudicatrici;

l) dichiarazione di equipollenza di titoli di studio conseguiti all'estero;

m) rilascio di duplicati di diplomi, di certificati di abilitazioni per la scuola materna, di certificati di idoneità per la scuola elementare;

n) atti relativi alla gestione della contabilità speciale e dei compensi accessori al personale amministrativo;

o) rilevazione dei fabbisogni finanziari delle istituzioni scolastiche;

p) designazione commissari ad acta;

q) accreditamento dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche nel rispetto dei flussi finanziari;

r) coordinamento e gestione degli strumenti deflattivi del contenzioso: conciliazioni transattive davanti alle Commissioni provinciali di Conciliazione presso le Direzioni provinciali del lavoro e davanti alle Segreterie di conciliazione, costituite ex CCNQ sottoscritto il 18/10/2001 per gli atti di competenza o delegati dal Direttore generale, nonché per gli atti di competenza delle Istituzioni scolastiche;

s) gestione del contenzioso giurisdizionale ordinario e amministrativo;

t) gestione dei procedimenti disciplinari relativi al personale amministrativo e della scuola;

u) gestione dei procedimenti in materia di responsabilità amministrativo contabile del personale amministrativo e della scuola e consulenza alle scuole nella suddetta materia;

v) relazioni sindacali nelle materie di propria competenza, ivi compresi i rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali del comparto ministeri;

w) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 4
(Funzioni tecnico - ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per la Campania investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 184

10A04439

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il "Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il "Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia - Romagna;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia - Romagna;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 4 dicembre 2009,

DECRETA:

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia - Romagna)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici Scolastici Regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), l'Ufficio scolastico regionale (USR) per l'Emilia - Romagna, di livello dirigenziale generale, con sede in Bologna, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. e) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per l'Emilia - Romagna si articola in 17 uffici dirigenziali non generali e in 21 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per l'Emilia - Romagna sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.
6. Ove non diversamente specificato e salvo espressa delega del Direttore generale, restano alla competenza della Direzione generale: il coordinamento degli uffici dirigenziali della Direzione generale; i rapporti con il gestore del sistema informativo; le competenze dell'Ufficio Relazioni con il pubblico (URP); la gestione del sito WEB regionale; i rapporti con la stampa ed i mezzi di informazione; la gestione dei dirigenti amministrativi.

Articolo 2
(Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia - Romagna si articola per funzioni in n. 8 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate:

UFFICIO I (Affari generali, personale e servizi della Direzione generale)
Affari generali. Organizzazione, gestione, mobilità regionale, formazione ed aggiornamento del personale dell'USR. Organizzazione del lavoro e relazioni sindacali. per il comparto ministeri. Rapporti con il sistema informativo. Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale.

UFFICIO II (Risorse finanziarie)
Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie e assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Pianificazione del fabbisogno, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica Attività di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili. Servizi di economato e scritture inventariali. Contratti per acquisti in convenzione CONSIP e diversi.

UFFICIO III (Diritto allo studio. Istruzione non statale)
Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Servizi per l'integrazione degli studenti disabili, in situazione di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare. Servizi per l' integrazione degli studenti immigrati. Servizi a sostegno delle associazioni degli studenti e dei genitori; supporto alla conferenza regionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti. Prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e del disagio giovanile. Attività di orientamento e promozione del successo formativo e della cultura scientifica e tecnologica. Educazione alla sicurezza stradale, alla salute, all'ambiente e alla legalità. Educazione motoria e sportiva. Promozione ed assistenza ai progetti nazionali, europei ed internazionali. Patrocini dell'amministrazione. Scuole paritarie e non paritarie; concessione, diniego o revoca parità; iscrizione e cancellazione dal registro delle scuole non paritarie; rapporti con le federazioni di gestori firmatarie di accordi con la direzione generale. Scuole straniere presenti nella regione e nulla osta per la prosecuzione delle attività.

UFFICIO IV (Gestione del personale della scuola)
Applicazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di reclutamento ed organizzazione del personale docente, educativo ed ATA. Gestione delle dotazioni organiche a livello regionale. Relazioni sindacali e contrattazione relative al personale della scuola. Affari generali per il personale del Comparto Scuola.

UFFICIO V (Formazione ed aggiornamento del personale della scuola. Supporto all'autonomia didattica)
Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di formazione e aggiornamento del personale della scuola. Contratti integrativi regionali per la formazione. Rapporti con le Associazioni professionali e disciplinari. Servizi a supporto dell'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche. Coordinamento direttive annuali ex legge 440/97. Rapporti con l'ANSAS. Sicurezza nelle scuole.

UFFICIO VI (Politiche formative. Organizzazione e gestione dei dirigenti scolastici)
Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali, rapporti con l'Amministrazione regionale e gli Enti Locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro e scuola in carcere. reclutamento, organizzazione, gestione e valutazione dei dirigenti scolastici. Relazioni sindacali e contrattazione relativa ai dirigenti scolastici.

UFFICIO VII (Ordinamenti scolastici. Monitoraggio e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche)
Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di: ordinamenti; esami di stato di I e II grado ed esami per l'esercizio delle libere professioni; qualità e valutazione degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa; analisi e valutazione degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche. Monitoraggio delle azioni a supporto delle istituzioni scolastiche autonome. Supporto ai provvedimenti normativi di riforma. Monitoraggi dell'U.S.R., nazionali ed internazionali e raccolta di buone pratiche delle istituzioni scolastiche. Accertamenti ispettivi e coordinamento dei dirigenti tecnici. Risposte ad interrogazioni ed interpellanze parlamentari.

UFFICIO VIII (Legale, contenzioso e disciplinare)
Assistenza legale, gestione del contenzioso, procedure disciplinari, conciliazione per il personale del comparto Scuola e del comparto Ministeri. Consulenza legale alle istituzioni scolastiche.

Articolo 3
(Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia - Romagna si articola sul territorio nei seguenti 9 uffici di livello dirigenziale non generale:

UFFICIO IX (Ambito territoriale per la provincia di Bologna)

UFFICIO X (Ambito territoriale per la provincia di Ferrara)

UFFICIO XI (Ambito territoriale per la provincia di Forlì - Cesena)

UFFICIO XII (Ambito territoriale per la provincia di Modena)

UFFICIO XIII (Ambito territoriale per la provincia di Parma)

UFFICIO XIV (Ambito territoriale per la provincia di Piacenza)

UFFICIO XV (Ambito territoriale per la provincia di Ravenna)

UFFICIO XVI (Ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia)

UFFICIO XVII (Ambito territoriale per la provincia di Rimini)

2. Gli uffici di cui al precedente comma 1, svolgono, ciascuno nel proprio ambito territoriale di competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvedono a:
a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;

d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
g) definizione degli organici delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio IV;
h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
i) rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali del comparto ministeri;
j) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale

Articolo 4
(Funzioni tecnico - ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per l'Emilia - Romagna investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 188

10A04440

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante “Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento all’articolo 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il “Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il “Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”, con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all’articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 4 dicembre 2009,

DECRETA:

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici scolastici regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'Ufficio scolastico regionale (USR) per il Friuli Venezia Giulia, di livello dirigenziale generale, con sede in Trieste, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro, per le attività di educazione motoria, fisica e sportiva.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233. Provvede inoltre al rinnovo della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale preposto allo speciale ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. f) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per il Friuli Venezia Giulia si articola in 8 uffici dirigenziali non generali e in 11 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per il Friuli Venezia Giulia sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.
6. Ove non diversamente specificato e salvo espressa delega del Direttore generale, restano alla competenza della Direzione generale: a) rapporti, accordi di programma o convenzioni con Enti e Istituzioni sulle politiche formative del territorio; b) rapporti con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); c) conferimento di incarichi e deleghe; d) monitoraggio dei servizi dell'USR e valutazione della soddisfazione dell'utenza; e) autorizzazioni all'uso del mezzo proprio e aereo; f) proposte di onorificenze e benemerenze.

Articolo 2
(Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia si articola per funzioni in n. 4 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate:

UFFICIO I (Affari generali. Personale. Affari legali)
Affari generali e aree tematiche afferenti alle competenze di più Uffici. Coordinamento degli uffici dirigenziali. Organizzazione, gestione, mobilità regionale e formazione del personale dell'amministrazione. Rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali del comparto ministeri. Rapporti con il gestore del sistema informativo, gestione delle

risorse tecnologiche e supporto al loro utilizzo. Supporto per l'innovazione, per la semplificazione dei procedimenti amministrativi. Raccolta e pubblicazione di dati e documentazione. Servizi di economato, scritture inventariali, logistica ed infrastrutture della Direzione generale. Acquisti di beni e servizi per la Direzione generale. Adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Assistenza legale, attività di conciliazione, gestione del contenzioso ordinario e amministrativo dell'Ufficio scolastico regionale. Gestione dei procedimenti disciplinari relativi: al personale amministrativo assegnato all'Ufficio, ai dirigenti scolastici e al personale della scuola. Raccordo ed intesa con l'Ufficio IV per le questioni di propria competenza concernenti le scuole in lingua slovena. Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale.

UFFICIO II (Risorse finanziarie. Ordinamenti scolastici. Politiche formative e progetti europei. Diritto allo studio. Istruzione non statale)

Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie dell'Ufficio scolastico regionale. Pianificazione del fabbisogno, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica. Assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Attività di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili. Monitoraggio, analisi e valutazione dell'efficienza delle istituzioni scolastiche nell'allocazione delle risorse finanziarie, anche ai fini della valutazione del grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale. Supporto e consulenza all'attività dei revisori dei conti. Coordinamento degli Uffici con competenza territoriale, di cui al successivo articolo 3, nelle su indicate materie. Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di: ordinamenti; valutazione degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa e degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche. Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico, alla ricerca ed all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Valutazione del sistema scolastico. Parere ed attuazione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Esami di stato, esami per l'esercizio delle libere professioni, certificazione e riconoscimento dei titoli di studio. Rapporti con l'amministrazione regionale e gli Enti locali per la ricognizione delle esigenze formative sul territorio. Rapporti con l'amministrazione regionale e gli Enti locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro. Supporto alle scuole per l'utilizzo dei fondi europei. Promozione ed assistenza per progetti nazionali, europei ed internazionali. Attuazione delle politiche nazionali in materia diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Servizi per l'integrazione degli studenti disabili, in situazione di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare. Servizi per l'integrazione degli studenti immigrati. Prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e del disagio giovanile. Attività di orientamento e promozione del successo formativo. Servizi a sostegno delle associazioni degli studenti e dei genitori. Organi collegiali. Educazione alla cittadinanza, alla legalità e ai diritti umani. Promozione ed assistenza ai progetti nazionali, europei ed internazionali ed alla diffusione delle lingue straniere e lingue minoritarie. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie. Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione. Procedimenti disciplinari per l'accertamento delle responsabilità del personale assegnato all'Ufficio. Raccordo ed intesa con l'Ufficio IV per le questioni di propria competenza concernenti le scuole in lingua slovena.

UFFICIO III (Personale della scuola e Dirigenti scolastici)
Reclutamento, mobilità, stato giuridico ed organizzazione del personale docente, educativo ed ATA. Gestione delle dotazioni organiche del personale scolastico della regione. Relazioni sindacali e contrattazione relative al personale della scuola. Formazione del personale scolastico. Reclutamento, organizzazione, gestione e valutazione dei dirigenti scolastici. Gestione dello stato giuridico dei dirigenti scolastici. Relazioni sindacali e contrattazione relativa ai dirigenti scolastici. Coordinamento degli Uffici con competenza territoriale, di cui al successivo articolo 3, nelle su indicate materie. Gestione del fondo regionale per l'assegnazione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Selezione delle unità di personale da utilizzare per il supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Esoneri sindacali per il personale della scuola. Rilevazioni statistiche. Procedimenti disciplinari per l'accertamento delle responsabilità del personale assegnato all'Ufficio. Raccordo ed intesa con l'Ufficio IV per le questioni di propria competenza concernenti le scuole in lingua slovena.

UFFICIO IV (Istruzione in lingua slovena)
Dimensionamento ed istituzione di scuole statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano. Reclutamento, gestione delle graduatorie e formazione dei dirigenti scolastici e del personale docente delle istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano. Mobilità territoriale e professionale, utilizzazioni e incarichi, del personale docente delle istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano. Proposte al Direttore generale regionale di assegnazione degli organici alle singole istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, nei limiti del contingente assegnato. Prevenzione del disagio scolastico, assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione, eccellenze, esami di Stato, di abilitazione e di idoneità, limitatamente all'area linguistica slovena. Esami di Stato, esami di idoneità, gestione delle equipollenze dei titoli di studio, limitatamente all'area linguistica slovena. Libri di testo e traduzioni. Segreteria della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena. Procedimenti disciplinari per l'accertamento delle responsabilità del personale assegnato all'Ufficio. L'Ufficio opera d'intesa con gli altri Uffici della Direzione generale per le materie di loro competenza concernenti le scuole in lingua slovena.

Articolo 3
(Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia si articola sul territorio nei seguenti 4 uffici di livello dirigenziale non generale:

UFFICIO V (Ambito territoriale per la provincia di Gorizia)

UFFICIO VI (Ambito territoriale per la provincia di Pordenone)

UFFICIO VII (Ambito territoriale per la provincia di Trieste)

UFFICIO VIII (Ambito territoriale per la provincia di Udine)

2. Gli uffici di cui al precedente comma 1, svolgono, ciascuno nel proprio ambito territoriale di competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvedono a:

a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili, in conformità alle linee di coordinamento fornite dagli Uffici I, II e III;

b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione in conformità alle linee di coordinamento fornite dall'Ufficio III;

c) proposte di assegnazione degli organici alle singole istituzioni scolastiche, nei limiti del contingente provinciale dei posti assegnati e in conformità alle linee di coordinamento fornite dall'Ufficio III;

d) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e l'innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con gli altri attori locali in conformità alle linee di coordinamento fornite dall'Ufficio II;

e) supporto e sviluppo delle reti di scuole;

f) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici in conformità alle linee di coordinamento fornite dall'Ufficio II;

g) raccordo ed interazione con le autonomie locali, in conformità alle linee di coordinamento fornite dall'Ufficio II, per l'istruttoria relativa allo sviluppo delle sezioni primavera, per l'istruttoria relativa dello stato di integrazione degli alunni immigrati, per l'istruttoria relativa all'integrazione scolastica dei diversamente abili, per la partecipazione studentesca, per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;

h) gestione del personale scolastico a tempo indeterminato o determinato, appartenente ai ruoli provinciali, per gli atti non attribuiti alla competenza delle scuole, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275;

i) mobilità territoriale e professionale del personale scolastico, nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;

j) utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale scolastico nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;

k) assistenza legale, gestione del contenzioso e dell'attività di conciliazione dell'Ufficio scolastico regionale, in conformità alle linee di coordinamento fornite dall'Ufficio I;

l) segreteria di conciliazione e dei Consigli di disciplina del personale della scuola;

m) gestione del personale in servizio presso l'Ufficio;

n) relazioni sindacali relative al comparto ministeri a livello provinciale e contrattazione nel rispetto delle direttive del Direttore generale regionale;

o) procedimenti disciplinari per l'accertamento delle responsabilità del personale dell'amministrazione e del personale scolastico;

p) rapporti con il sistema informativo, gestione delle risorse tecnologiche e del sito web;

q) raccolta dei dati necessari per il riparto dei fondi regionali, monitoraggio dei flussi finanziari e gestione delle risorse finanziarie allocate sulle contabilità speciali in conformità alle linee di coordinamento fornite dall'Ufficio II;

r) servizio economato, acquisti e forniture per l'Ufficio territoriale;

s) coordinamento dell'educazione motoria, fisica e sportiva;

t) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 4
(Funzioni tecnico - ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per il Friuli Venezia Giulia investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: Gelmini

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 183

10A04441

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per il Lazio.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il "Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il "Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Lazio;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 4 dicembre 2009,

DECRETA:

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici scolastici regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), l'Ufficio scolastico regionale (USR) per il Lazio, di livello dirigenziale generale, con sede in Roma, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. g) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per il Lazio si articola in 14 uffici dirigenziali non generali e in 27 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per il Lazio sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.

Articolo 2
(Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola per funzioni in n. 9 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate:

UFFICIO I (Affari generali. Personale e servizi della Direzione generale)
Affari generali. Organizzazione e gestione dei servizi generali. Supporto per l'innovazione, l'organizzazione del lavoro e la semplificazione dei procedimenti. Gestione delle procedure concorsuali, dello stato giuridico, della mobilità regionale e della formazione del personale dell'amministrazione. Rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali del comparto ministeri e relativa contrattazione. Servizi di economato e scritture inventariali. Logistica ed infrastrutture dell'Ufficio scolastico regionale. Monitoraggio dei servizi dell'Ufficio scolastico regionale e rilevazione delle esigenze organizzative. Rapporti con enti di assicurazione e creditizi. Gestione URP. Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale.

UFFICIO II (Ordinamenti scolastici. Istruzione non statale)
Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di: ordinamenti; qualità e valutazione degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa; analisi e valutazione degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche. Promozione della valutazione e autovalutazione d'istituto e dell'efficacia dell'azione formativa. Vigilanza sul rispetto

delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico, alla ricerca ed all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Esami di stato, esami per l'esercizio delle libere professioni, certificazione e riconoscimento dei titoli di studio. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie. Rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative delle scuole paritarie e non paritarie. Procedure in ordine all'assegnazione di risorse alle scuole paritarie. Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione.

UFFICIO III (Diritto allo studio. Comunicazione)
Attuazione delle politiche nazionali in materia diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Servizi per l'integrazione degli studenti disabili. Servizi per gli studenti che usufruiscono dell'istruzione domiciliare. Servizi per l'integrazione degli studenti immigrati. Prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e del disagio giovanile. Attività di orientamento e promozione del successo formativo. Servizi formativi in contesti non scolastici e collaborazione con il volontariato. Servizi a sostegno delle associazioni degli studenti e dei genitori. Coordinamento regionale per gli interventi a sostegno dell'attività fisica, motoria e sportiva nella scuola, supporto alle istituzioni scolastiche secondarie per l'istituzione dei centri sportivi scolastici. Invito alla lettura e biblioteche scolastiche. Coordinamento della comunicazione istituzionale. Gestione sito web e rapporti con il sistema informativo. Realizzazione della banca dati della Direzione e coordinamento rilevazioni regionali delle scuole statali e non statali. Pubblicazioni dell' Ufficio scolastico regionale. Organizzazione eventi.

UFFICIO IV (Politiche formative e progetti europei)
Rapporti con l'amministrazione regionale e gli Enti locali per la ricognizione delle esigenze formative sul territorio. Rapporti con l'amministrazione regionale e gli Enti locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro. Rapporti con l'amministrazione regionale e gli Enti locali per la definizione della rete scolastica regionale, la composizione del calendario scolastico, il funzionamento dell'anagrafe regionale degli studenti in obbligo formativo. Rapporti con l'amministrazione regionale e gli Enti locali per l'edilizia scolastica. Promozione e assistenza a progetti europei e internazionali. Vigilanza dei fondi strutturali europei relativi al settore dell'istruzione.

UFFICIO V (Personale scolastico)
Gestione delle dotazioni organiche del personale scolastico della Regione, ivi compresi i docenti di religione cattolica. Elaborazione delle direttive e degli indirizzi generali per la determinazione degli organici e vigilanza sull'uniformità dell'azione amministrativa degli Uffici con competenza territoriale. Attuazione delle direttive generali e vigilanza sull'uniformità dell'azione amministrativa nelle sedi Provinciali dell' Ufficio scolastico regionale in ordine alla gestione delle graduatorie. Coordinamento dei concorsi regionali per il personale docente, educativo e A.T.A. Coordinamento delle operazioni di mobilità e di nomina del personale della scuola per l'avvio dell'anno scolastico, ivi compresi i docenti di religione cattolica. Relazioni sindacali e contrattazione integrativa regionale per il personale della scuola. Gestione dei contratti di affidamento delle pulizie nelle scuole. Organi collegiali. Consulenza e supporto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

UFFICIO VI (Formazione e aggiornamento del personale della scuola)
Formazione e aggiornamento dirigenti scolastici Formazione e aggiornamento del personale docente, educativo ed ATA. Innovazione tecnologica nelle scuole. Servizi di supporto e assistenza alle istituzioni scolastiche in materia di formazione e aggiornamento. Monitoraggio delle attività di formazione. Contrattazioni integrative regionali e relazioni sindacali in materia di formazione del personale della scuola. Riconoscimento corsi di formazione. Accreditamenti e rinnovo accreditamenti degli enti di formazione Vigilanza sui corsi di formazione Esoneri dal servizio personale della scuola per partecipazione a seminari.

UFFICIO VII (Risorse finanziarie)
Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie e assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Pianificazione del fabbisogno, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica Attività di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili. Monitoraggio, analisi e valutazione dell'efficienza delle istituzioni scolastiche nell'allocazione e spesa delle risorse finanziarie, anche ai fini della valutazione del grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale. Definizione degli ambiti scolastici territoriali dei revisori dei conti. Supporto e consulenza alle attività dei revisori dei conti. Gestione del contenzioso innanzi alla Corte dei Conti.

UFFICIO VIII (Dirigenti scolastici)
Reclutamento; organici; affidamento e revoca incarichi; mobilità; attuazione degli istituti contrattuali e gestione dello stato giuridico dei dirigenti scolastici. Definizione dei criteri per la determinazione delle retribuzioni di posizione e di risultato. Contrattazione integrativa regionale e relazioni sindacali. Coordinamento regionale degli incarichi di presidenza.

UFFICIO IX (Legale, contenzioso e disciplinare)
Assistenza legale e gestione del contenzioso della Direzione generale. Coordinamento e vigilanza sull'uniformità dell'azione amministrativa delle sedi provinciali dell'USR in materia di gestione del contenzioso. procedimenti disciplinari, conciliazione. Gestione dei procedimenti disciplinari, di sospensione dal servizio e di trasferimento per incompatibilità ambientale. Monitoraggio procedimenti disciplinari. Istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Consulenza legale alle istituzioni scolastiche. Attività di conciliazione. Disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli della provincia di Roma.

Articolo 3
(Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola sul territorio nei seguenti 5 uffici di livello dirigenziale non generale:

UFFICIO X (Ambito territoriale per la provincia di Roma)

UFFICIO XI (Ambito territoriale per la provincia di Frosinone)

UFFICIO XII (Ambito territoriale per la provincia di Latina)

UFFICIO XIII (Ambito territoriale per la provincia di Rieti)

UFFICIO XIV (Ambito territoriale per la provincia di Viterbo)

2. Gli uffici di cui al precedente comma 1, svolgono, ciascuno nel proprio ambito territoriale di competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvedono a:
a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;
d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
g) definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio V;
h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali, ad eccezione di quelli appartenenti al ruolo della provincia di Roma, che sono attribuiti alla competenza dell'Ufficio IX;
i) rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali del comparto ministeri;
j) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 4
(Funzioni tecnico - ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per il Lazio investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 189

10A04442

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per la Liguria.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il "Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il "Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale per la Liguria;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 4 dicembre 2009,

DECRETA:

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici scolastici regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'Ufficio scolastico regionale (USR) per la Liguria, di livello dirigenziale generale, con sede in Genova, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli Enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. h) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per la Liguria si articola in 7 uffici dirigenziali non generali e in 11 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per la Liguria sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.

Articolo 2
(Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola per funzioni in n. 4 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale e sul territorio, sono di seguito indicate:

UFFICIO I (Affari generali. Personale e servizi della Direzione generale. Gestione del personale dirigenziale e della scuola. Rete scolastica e istruzione non statale. Esami di Stato)
Affari generali. Organizzazione e gestione dei servizi generali. Gestione, mobilità regionale, formazione ed aggiornamento del personale dell'Ufficio scolastico regionale Organizzazione del lavoro e relazioni sindacali per il comparto ministeri. Coordinamento degli uffici dirigenziali della Direzione generale. Reclutamento, organizzazione e gestione dei dirigenti scolastici. Gestione dei dirigenti amministrativi e tecnici. Reclutamento, mobilità e gestione del personale docente, educativo ed ATA. Gestione delle dotazioni organiche del personale scolastico della regione. Relazioni sindacali e contrattazione relative al personale della scuola. Dimensionamento della rete scolastica, per quanto di competenza dello Stato. Edilizia scolastica e prevenzione per la sicurezza degli istituti scolastici. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie; concessione, diniego o revoca parità. Procedure connesse all'assegnazione di risorse alle scuole paritarie. Vigilanza sulle scuole straniere nella regione e nulla osta per la prosecuzione delle attività. Rapporti con il sistema informativo, gestione delle risorse tecnologiche e supporto al loro utilizzo. Consulenza contrattuale alle scuole. Esami di Stato ed esami per l'esercizio delle libere professioni. Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale.

UFFICIO II (Risorse finanziarie)
Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie e assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Pianificazione del fabbisogno, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica Attività di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili. Monitoraggio ed analisi dell'efficienza delle istituzioni scolastiche nell'allocazione e spesa delle risorse finanziarie, anche ai fini della valutazione del grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa. Servizi di economato e scritture inventariali. Contratti per acquisti in convenzione CONSIP. Supporto e consulenza all'attività dei revisori dei conti.

UFFICIO III (Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio)
Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di: ordinamenti; qualità e valutazione degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa; analisi e valutazione degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche. Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico ed all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Rapporti con l'amministrazione regionale e gli Enti locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro. Promozione e assistenza a progetti europei e internazionali. Organi collegiali territoriali e delle istituzioni scolastiche. Formazione ed aggiornamento del personale scolastico. Attuazione delle politiche nazionali in materia diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Servizi per l'integrazione degli studenti disabili. Servizi per l'integrazione degli studenti immigrati. Servizi a sostegno delle associazioni degli studenti e dei genitori

UFFICIO IV (Legale, contenzioso e disciplinare. Comunicazione. Ambito territoriale per la provincia di Genova)
Assistenza legale, gestione del contenzioso, procedimenti disciplinari, conciliazione. Coordinamento della comunicazione istituzionale, gestione dei siti web e Ufficio relazioni con il pubblico. Per l'ambito territoriale della provincia di Genova, svolge le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17:
a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;
d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;

g) definizione degli organici delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio I;
h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
i) supporto all'integrazione con i soggetti locali e allo sviluppo delle reti di scuole;
j) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;
k) promozione della partecipazione studentesca;
l) integrazione degli alunni immigrati e raccordo con i soggetti locali per l'integrazione scolastica dei diversamente abili;
m) supporto all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei;
n) raccordo con i comuni per l'osservanza dell'obbligo scolastico;
o) relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali territoriali del comparto ministeri;
p) segreteria di conciliazione e dei Consigli di Disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
q) gestione delle risorse finanziarie sulla contabilità speciale e monitoraggio dei flussi finanziari;
r) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 3
(Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola sul territorio nei seguenti 3 uffici di livello dirigenziale non generale:

UFFICIO V (Ambito territoriale per la provincia di La Spezia)

UFFICIO VI (Ambito territoriale per la provincia di Imperia)

UFFICIO VII (Ambito territoriale per la provincia di Savona)

2. Gli uffici di cui al precedente comma 1, svolgono, ciascuno nel proprio ambito territoriale di competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvedono a:
a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;
d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
g) definizione degli organici delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio I;
h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
i) supporto all'integrazione con i soggetti locali e allo sviluppo delle reti di scuole;

j) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;
k) promozione della partecipazione studentesca;
l) integrazione degli alunni immigrati e raccordo con i soggetti locali per l'integrazione scolastica dei diversamente abili;
m) supporto all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei;
n) raccordo con i Comuni per l'osservanza dell'obbligo scolastico;
o) relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali territoriali del comparto ministeri;
p) segreteria di conciliazione e dei Consigli di Disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
q) gestione delle risorse finanziarie sulla contabilità speciale e monitoraggio dei flussi finanziari;
r) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale

Articolo 4
(Funzioni tecnico - ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per la Liguria investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: Gelmini

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 190

10A04443

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per la Lombardia.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il “Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il “Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”, con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all’articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 4 dicembre 2009,

DECRETA:

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale la Lombardia)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici Scolastici Regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Lombardia, di livello dirigenziale generale, con sede in Milano, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la Regione e gli Enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. i) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per la Lombardia si articola in 21 uffici dirigenziali non generali e in 29 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per la Lombardia sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.

Articolo 2
(Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola per funzioni in n. 9 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate:

UFFICIO I (Affari generali, personale e servizi della Direzione Generale)
Affari generali. Gestione, mobilità regionale, disciplina, formazione ed aggiornamento del personale dell'USR. Relazioni sindacali per il comparto ministeri ed il comparto scuola. Coordinamento degli uffici dirigenziali della Direzione Generale. Segreteria organi collegiali. Gestione delle risorse tecnologiche. Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale.

UFFICIO II (Risorse finanziarie)
Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie e assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Pianificazione del fabbisogno, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica Consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili. Servizi di economato e scritture inventariali. Contratti per acquisti in convenzione CONSIP, mercato elettronico e diversi. Supporto e consulenza all'attività dei revisori dei conti.

UFFICIO III (Ordinamenti scolastici)
Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di: ordinamenti; esami di stato di I e II grado ed esami per l'esercizio delle libere professioni; qualità e valutazione degli apprendimenti; analisi e valutazione degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche. Vigilanza sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche sulla flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca. Diplomi e certificazioni.

UFFICIO IV (Rete scolastica e politiche per gli studenti)
Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Servizi per l'integrazione degli studenti disabili, in situazione di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare. Servizi per l' integrazione degli studenti immigrati. Rapporti con le associazioni degli studenti e dei genitori. Qualità e valutazione delle istituzioni scolastiche. Coordinamento del monitoraggio dell'edilizia scolastica.

UFFICIO V (Scuole non statali)
Scuole paritarie e non paritarie; riconoscimenti legali; concessione, diniego o revoca parità; contributi alle scuole non statali. Vigilanza e pareri tecnici sulle scuole non statali e sulle scuole straniere presenti nella regione.

UFFICIO VI (Personale della scuola)
Organici, reclutamento e mobilità. Comandi e collocamenti fuori ruolo. Formazione iniziale, continua e aggiornamento. Disciplina.

UFFICIO VII (Dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici)
Organici, reclutamento e mobilità dei dirigenti. Formazione iniziale, continua e aggiornamento. Disciplina. Valutazione.

UFFICIO VIII (Servizio legale)
Contenzioso e attività di conciliazione. Consulenza e assistenza legale agli altri Uffici dell'USR e alle scuole.

UFFICIO IX (Comunicazione)
Coordinamento della comunicazione istituzionale e rapporti con gli enti e gli organi di informazione; siti web dell'amministrazione; eventi, editoria dell'ufficio scolastico regionale. Protezione dei dati. Ufficio relazioni con il pubblico della direzione generale.

Articolo 3
(Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola sul territorio nei seguenti 12 uffici di livello dirigenziale non generale:

UFFICIO X (Ambito territoriale per la provincia di Bergamo)

UFFICIO XI (Ambito territoriale per la provincia di Brescia)

UFFICIO XII (Ambito territoriale per la provincia di Como)

UFFICIO XIII (Ambito territoriale per la provincia di Cremona)

UFFICIO XIV (Ambito territoriale per la provincia di Lecco)

UFFICIO XV (Ambito territoriale per la provincia di Lodi)

UFFICIO XVI (Ambito territoriale per la provincia di Mantova)

UFFICIO XVII (Ambito territoriale per la provincia di Milano)

UFFICIO XVIII (Ambito territoriale per la provincia di Monza Brianza)

UFFICIO XIX (Ambito territoriale per la provincia di Pavia)

UFFICIO XX (Ambito territoriale per la provincia di Sondrio)

UFFICIO XXI (Ambito territoriale per la provincia di Varese)

2. Gli uffici di cui al precedente comma 1, svolgono, ciascuno nel proprio ambito territoriale di competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvedono a:
a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;
d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
g) definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio VI;
h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
i) rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali del comparto ministeri;
j) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale

Articolo 4
(Funzioni tecnico - ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per la Lombardia investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 182

10A04444

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per le Marche.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il “Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il “Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”, con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all’articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all’Ufficio scolastico regionale per le Marche;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 4 dicembre 2009,

DECRETA:

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici Scolastici Regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per le Marche, di livello dirigenziale generale, con sede in Ancona, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la Regione e gli Enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. l) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per le Marche si articola in 7 uffici dirigenziali non generali e in 11 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per le Marche sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.
6. Ove non diversamente specificato e salvo espressa delega del Direttore generale, restano alla competenza della Direzione generale: l'adozione, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro; la formulazione al dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali e per la comunicazione proposte per le proprie necessità di risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Articolo 2
(Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola per funzioni in n. 3 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate:

UFFICIO I (Affari generali. Politiche formative. Ordinamenti scolastici. Diritto allo studio. Istruzione non statale)

Affari generali. Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di: ordinamenti; qualità e valutazione degli apprendimenti e qualità complessiva dell'offerta formativa; analisi e valutazione degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche. Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Politiche formative integrate e rapporti con la Regione, Enti locali e il mondo del lavoro. Rapporti con l'amministrazione regionale e gli enti locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro. Sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico, alla ricerca ed all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Promozione e assistenza a progetti europei e

internazionali. Attuazione delle politiche nazionali in materia diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Servizi per l'integrazione degli studenti disabili. Servizi per l'integrazione degli studenti immigrati. Servizi a sostegno delle associazioni degli studenti e dei genitori. Monitoraggio sui Piani dell'offerta formativa delle scuole e sull'utilizzazione delle risorse finanziarie per la realizzazione dei programmi annuali e verifica della coerenza rispetto ai fabbisogni formativi. Costituzione e segreteria dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie. Erogazione dei fondi alle scuole non statali. Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione. Edilizia scolastica e sicurezza degli edifici. Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale.

UFFICIO II (Personale della Direzione generale. Personale della scuola. Affari legali e contenzioso. Rete scolastica. Edilizia scolastica)
Organizzazione, gestione, mobilità regionale, formazione ed aggiornamento del personale dell'Ufficio scolastico regionale. Organizzazione del lavoro e relazioni sindacali per il comparto ministeri. Coordinamento degli uffici dirigenziali della Direzione generale. Rapporti con il sistema informativo, gestione delle risorse tecnologiche e supporto al loro utilizzo. Reclutamento, organizzazione e gestione dei dirigenti scolastici. Reclutamento, organizzazione e gestione del personale docente, educativo ed ATA. Gestione delle dotazioni organiche e allocazione delle risorse umane. Relazioni sindacali e contrattazione relative al personale della scuola. Formazione e aggiornamento del personale della scuola. Affari legali, gestione del contenzioso e attività di conciliazione. Rapporti con la Regione e con gli Enti locali in materia di dimensionamento della rete scolastica ed edilizia scolastica. Coordinamento degli Uffici territoriali nelle materie di propria competenza.

UFFICIO III (Risorse finanziarie)
Gestione economica, finanziaria e amministrativo contabile dell'Ufficio scolastico regionale. Pianificazione del fabbisogno finanziario, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica. Servizi di economato, logistica e scritture inventariali della Direzione generale. Ricognizione del fabbisogno finanziario e assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili in raccordo con gli Uffici territoriali. Verifica e vigilanza sull'efficienza delle istituzioni scolastiche e valutazione del grado di realizzazione del Piano per l'offerta formativa. Monitoraggio sull'utilizzazione delle risorse finanziarie da parte delle istituzioni scolastiche.

Articolo 3
(Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola sul territorio nei seguenti 4 uffici di livello dirigenziale non generale:

UFFICIO IV (Ambito territoriale per la provincia di Ancona)

UFFICIO V (Ambito territoriale per le province di Ascoli e Fermo)

UFFICIO VI (Ambito territoriale per la provincia di Macerata)

UFFICIO VII (Ambito territoriale per la provincia di Pesaro)

2. Gli uffici di cui al precedente comma 1, svolgono, ciascuno nel proprio ambito territoriale di competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvedono a:

a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;
d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
g) definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio II;
h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
i) sviluppo delle reti di scuole;
j) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;
k) controllo sull'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei;
l) verifica dello stato di integrazione degli alunni immigrati;
m) raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili;
n) promozione della partecipazione studentesca;
o) raccordo con i Comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
p) cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le organizzazioni sindacali territoriali del comparto ministeri;
q) vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie e sulle scuole straniere presenti nei rispettivi ambiti territoriali;
r) valutazione della qualità del servizio, dei livelli di apprendimento raggiunti e della qualità complessiva dell'offerta formativa.

3. Gli Uffici territoriali curano, altresì, ciascuno nel proprio ambito di competenza, ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la realizzazione della migliore funzionalità ed efficienza nell'erogazione dei servizi. A tal fine e per facilitare le relazioni funzionali tra gli Uffici dell'amministrazione e le istituzioni scolastiche, propongono all'approvazione del Direttore Generale uno schema di organigramma che rifletta sostanzialmente l'organizzazione in aree funzionali ed in uffici della Direzione Generale.

Articolo 4
(Funzioni tecnico - ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per le Marche investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: Gelmini

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 191

10A04445

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per il Molise.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il “Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il “Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”, con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all’articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Molise;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all’Ufficio scolastico regionale per il Molise;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 4 dicembre 2009,

DECRETA:

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per il Molise)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici scolastici regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'Ufficio scolastico regionale (USR) per il Molise, di livello dirigenziale generale, con sede in Campobasso, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli Enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. m) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per il Molise si articola in 4 uffici dirigenziali non generali e in 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per il Molise sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.
6. Ove non diversamente specificato e salvo espressa delega del Direttore generale, restano alla competenza della Direzione generale le competenze relative a: gestione degli organici, reclutamento e mobilità dei dirigenti scolastici; disciplina e valutazione dei dirigenti scolastici; relazioni sindacali e contrattazione per i dirigenti scolastici; dimensionamento della rete scolastica, per la parte di competenza dello Stato; coordinamento dell'educazione motoria e sportiva e dei rapporti scuole e sport; attuazione delle politiche nazionali in materia diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti; servizi a sostegno delle associazioni degli studenti e dei genitori.

Articolo 2
(Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola per funzioni in n. 2 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate:

UFFICIO I (Affari generali. Personale e servizi della Direzione generale. Affari legali. Istruzione non statale)

Affari generali. Rapporti con gli organi di informazione. Organizzazione, gestione, mobilità regionale, formazione ed aggiornamento del personale dell'USR. Organizzazione del lavoro e relazioni sindacali per il comparto ministeri. Coordinamento degli uffici dirigenziali della Direzione generale. Rapporti con il sistema informativo. Gestione delle risorse tecnologiche e supporto al loro utilizzo. Organizzazione dei servizi, della logistica e delle infrastrutture della Direzione generale. Relazioni sindacali e contrattazione per il personale della scuola. Assistenza legale, attività di conciliazione, gestione del contenzioso dell'Ufficio scolastico regionale. Gestione dei procedimenti

disciplinari relativi: al personale amministrativo, ai dirigenti scolastici e al personale della scuola. Consulenza legale alle scuole. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie. Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione e nulla osta per la prosecuzione delle attività. Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale.

UFFICIO II (Risorse finanziarie. Ordinamenti scolastici. Politiche formative)
Gestione economica e finanziaria dell'Ufficio Scolastico Regionale. Assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Pianificazione del fabbisogno finanziario, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica. Monitoraggio dei flussi finanziari delle istituzioni scolastiche. Consulenza di supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili. Servizi di economato e scritture inventariali. sicurezza sul luogo di lavoro per la Direzione generale regionale. Contratti per acquisti in convenzione CONSIP. Consulenza e supporto all'attività dei revisori dei conti. Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di ordinamenti e curricoli scolastici. Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Verifica e vigilanza su: efficacia dell'azione formativa, valutazione degli apprendimenti e qualità complessiva dell'offerta formativa. Rapporti con l'Amministrazione regionale e gli Enti locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro. Attività di orientamento e promozione del successo formativo e della cultura scientifica, tecnologica e tecnico - professionale. Iniziative a supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e sostegno alla ricerca e alla innovazione nella didattica per il miglioramento del processo insegnamento-apprendimento. Promozione ed assistenza ai progetti nazionali, europei ed internazionali. Formazione e aggiornamento del personale della scuola.

Articolo 3
(Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola sul territorio nei seguenti 2 uffici di livello dirigenziale non generale:

UFFICIO III (Ambito territoriale per la provincia di Campobasso)

UFFICIO IV (Ambito territoriale per la provincia di Isernia)

2. Gli uffici di cui al precedente comma 1, svolgono, ciascuno nel proprio ambito territoriale di competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvedono a:
a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola, proposte al Direttore generale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi e contratti di assunzione;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e l'innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con le Istituzioni locali;
d) supporto e sviluppo delle reti di scuole;
e) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i

provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 e i provvedimenti relativi ai procedimenti di riconoscimento di infermità o lesioni per causa di servizio ed equo indennizzo;
f) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
g) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
h) definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dal Direttore generale;
i) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
j) rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali del comparto ministeri;
k) supporto e sviluppo delle reti di scuole;
l) raccordo con i Comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
m) cura delle relazioni sindacali nell'ambito territoriale di competenza;
n) monitoraggio dell'edilizia scolastica e sicurezza degli edifici;
o) interazione con gli enti locali per la realizzazione delle politiche sociali e di integrazione in favore degli studenti;
p) vigilanza sulle scuole non statali non paritarie;
q) gestione della contabilità speciale;
r) rilevazione dei fabbisogni finanziari e accreditamento dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche;
s) prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
t) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 4
(Funzioni tecnico - ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per il Molise investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 192

10A04446

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per il Piemonte.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il “Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il “Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”, con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all’articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 4 dicembre 2009,

DECRETA:

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici scolastici regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'Ufficio scolastico regionale (USR) per il Piemonte, di livello dirigenziale generale, con sede in Torino, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. n) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per il Piemonte si articola in 15 uffici dirigenziali non generali e in 20 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per il Piemonte sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.

Articolo 2
(Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola per funzioni in n. 7 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate:

UFFICIO I (Affari generali, personale e servizi della Direzione generale. Gestione del personale della scuola)

Affari generali. Pianificazione ed allocazione risorse umane dell'Ufficio scolastico regionale. Gestione, formazione ed aggiornamento del personale dell'USR. Organizzazione del lavoro e relazioni sindacali per il comparto ministeri. Coordinamento degli uffici dirigenziali della Direzione generale. Gestione e coordinamento dei servizi ausiliari e di supporto della Direzione generale. Reclutamento, mobilità ed organizzazione del personale docente, educativo ed ATA. Gestione delle dotazioni organiche del personale scolastico della regione. Relazioni sindacali e contrattazione relative al personale della scuola. Reclutamento, organizzazione, gestione e valutazione dei dirigenti scolastici. Relazioni sindacali e contrattazione relativa ai dirigenti scolastici. Protocolli d'intesa e convenzioni. Interrogazioni parlamentari e regionali sulle materie di competenza. Monitoraggio regionale in materia di trattamento di quiescenza e previdenza e rapporti con l'INPDAP in materia pensionistica. Gestione dei dirigenti tecnici, incarichi ispettivi. Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale.

UFFICIO II (Risorse finanziarie)
Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie e assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Pianificazione del fabbisogno, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica Attività di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili. Servizi di economato e scritture inventariali. Contratti per acquisti in convenzione CONSIP. Supporto e consulenza all'attività dei revisori dei conti;

UFFICIO III (Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche. Istruzione non statale)
Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di: ordinamenti; esami di stato di I e II grado ed esami per l'esercizio delle libere professioni; qualità e valutazione degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa; analisi e valutazione degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche. Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico. Certificazioni e riconoscimento dei titoli di studio. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie; concessione, diniego o revoca parità. Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione e nulla osta per la prosecuzione delle attività.

UFFICIO IV (Legale, contenzioso e disciplinare)
Assistenza legale, gestione del contenzioso, procedimenti disciplinari, conciliazione. Procedimenti di accertamento dell'idoneità didattica del personale docente. Consulenza legale e contrattuale alle istituzioni scolastiche. Rapporti con la Corte dei conti e procedure di messa in mora e di recupero crediti. Rapporti con l'Avvocatura dello Stato.

UFFICIO V (Politiche formative e rete scolastica. Formazione ed aggiornamento del personale della scuola. Edilizia scolastica)
Rapporti con l'Amministrazione regionale e gli Enti locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro. Anagrafe degli studenti. Rapporti con le agenzie formative nazionali e regionali. Promozione di intese con gli enti locali per la realizzazione di progetti ed iniziative di carattere internazionale. Vigilanza sulla gestione dei fondi europei relativi al settore istruzione. Organi collegiali territoriali e delle istituzioni scolastiche e segreteria del consiglio regionale dell'istruzione. Dimensionamento della rete scolastica, per la parte di competenza dello Stato. Formazione ed aggiornamento del personale scolastico, ivi compresa la formazione a distanza. Edilizia scolastica.

UFFICIO VI (Diritto allo studio e comunicazione)
Applicazione delle politiche nazionali in materia diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Servizi per l'integrazione degli studenti disabili, in situazione di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare. Servizi per l' integrazione degli studenti immigrati. Servizi a sostegno delle associazioni degli studenti e dei genitori; supporto alle conferenze provinciali degli studenti e alla conferenza regionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti. Prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e del disagio giovanile. Attività di orientamento e promozione del successo formativo. Educazione alla cittadinanza, alla sicurezza stradale, alla salute e alla legalità. Coordinamento dell'educazione motoria e sportiva e dei rapporti scuole e sport. Promozione ed assistenza ai progetti nazionali, europei ed internazionali. Coordinamento della comunicazione istituzionale, anche con strumenti multimediali; promozione di convenzioni editoriali e campagne di comunicazione.

UFFICIO VII (Studi e programmazione. Sistemi informativi)
Attività di indagine, studio e documentazione relative al sistema dell'Istruzione. Adempimenti connessi al codice dell'amministrazione digitale. Formazione del personale docente in materia informatica. Arricchimento dell'offerta formativa in materia informatica per gli studenti. Adempimenti in materia di protezione dei dati personali e rapporti con il relativo Garante. Convenzioni, protocolli d'intesa e collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali in materia informatica. Proposte per benemerenze ed onorificenze. Patrocini dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 3
(Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola sul territorio nei seguenti 8 uffici di livello dirigenziale non generale:

UFFICIO VIII (Ambito territoriale per la provincia di Torino)

UFFICIO IX (Ambito territoriale per la provincia di Cuneo)

UFFICIO X (Ambito territoriale per la provincia di Alessandria)

UFFICIO XI (Ambito territoriale per la provincia di Novara)

UFFICIO XII (Ambito territoriale per la provincia di Asti)

UFFICIO XIII (Ambito territoriale per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

UFFICIO XIV (Ambito territoriale per la provincia di Biella)

UFFICIO XV (Ambito territoriale per la provincia di Vercelli)

2. Gli uffici di cui al precedente comma 1, svolgono, ciascuno nel proprio ambito territoriale di competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvedono a:
a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;
d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;

e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
g) definizione degli organici delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio I;
h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
i) rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali del comparto ministeri;
j) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 4
(Funzioni tecnico - ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per il Piemonte investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 181

10A04447

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per la Puglia.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il "Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il "Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale per la Puglia;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 4 dicembre 2009,

DECRETA:

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici scolastici regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'Ufficio scolastico regionale (USR) per la Puglia, di livello dirigenziale generale, con sede in Bari, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli Enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. o) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per la Puglia si articola in 11 uffici dirigenziali non generali e in 16 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per la Puglia sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.

Articolo 2
(Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola per funzioni in n. 6 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate:

UFFICIO I (Affari generali, personale e servizi della Direzione generale. Comunicazione)
Affari generali. Gestione, mobilità regionale, formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione in servizio presso l'Ufficio scolastico regionale. Gestione del personale dell'amministrazione con qualifica dirigenziale in servizio presso l'Ufficio scolastico regionale. Gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti del suddetto personale. Organizzazione del lavoro e relazioni sindacali per il comparto ministeri. Coordinamento degli uffici dirigenziali della Direzione generale. Gestione e coordinamento dei servizi ausiliari e di supporto della Direzione generale. Gestione delle risorse tecnologiche e supporto al loro utilizzo. Coordinamento della comunicazione istituzionale e rapporti con gli enti e gli organi di informazione; siti web dell'amministrazione e rapporti con il gestore del sistema informativo. Adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ex D.lgs. n. 81/2008. Contenzioso nelle materie di competenza. Predisposizione dei piani di riparto delle risorse finanziarie negli ambiti di specifica competenza. Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale.

UFFICIO II (Risorse finanziarie)
Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie e assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Pianificazione del fabbisogno, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica. Attività di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili. Servizi di economato e scritture inventariali. Contratti per acquisti in convenzione CONSIP. Supporto e consulenza all'attività dei revisori dei conti. Contenzioso amministrativo-contabile delle scuole, in collegamento con gli Uffici I e IV. Contenzioso nelle materie di competenza. Predisposizione dei piani di riparto delle risorse finanziarie negli ambiti di specifica competenza.

UFFICIO III (Politiche formative e rete scolastica)
Rapporti con l'Amministrazione regionale e gli Enti locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro. Rapporti con l'amministrazione regionale e gli enti locali nelle materie indicate dal D. Lgs. n. 112/1998. Segreteria del consiglio regionale dell'istruzione. Vigilanza sulla gestione dei fondi europei relativi al settore istruzione. Promozione delle attività finanziate con i fondi europei e raccordo con i programmi europei della regione. Contenzioso nelle materie di competenza. Predisposizione dei piani di riparto delle risorse finanziarie negli ambiti di specifica competenza.

UFFICIO IV (Dirigenti scolastici e personale della scuola)
Reclutamento, affidamento e revoca incarichi; mobilità professionale; attuazione degli istituti contrattuali e gestione dello stato giuridico dei dirigenti scolastici. Contrattazione integrativa regionale e relazioni sindacali. Reclutamento, mobilità ed organizzazione del personale docente, educativo ed ATA. Gestione delle dotazioni organiche del personale scolastico della regione. Relazioni sindacali e contrattazione relative al personale della scuola. Formazione ed aggiornamento del personale scolastico. Procedimenti di responsabilità disciplinare a carico dei dirigenti scolastici e dei docenti di religione. Contenzioso nelle materie di competenza. Predisposizione dei piani di riparto delle risorse finanziarie negli ambiti di specifica competenza.

UFFICIO V (Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche. Istruzione non statale)
Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di: ordinamenti; esami di stato di I e II grado ed esami per l'esercizio delle libere professioni; qualità e valutazione degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa; analisi e valutazione degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche. Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico, alla flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche, nella realizzazione dei Piani per l'offerta formativa. Certificazioni e riconoscimento dei titoli di studio. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie; concessione, diniego o revoca parità. Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione e nulla osta per la prosecuzione delle attività. Contenzioso nelle materie di competenza. Predisposizione dei piani di riparto delle risorse finanziarie negli ambiti di specifica competenza

UFFICIO VI (Politiche per gli studenti)
Attuazione delle politiche nazionali in materia diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Servizi per l'integrazione degli studenti disabili, in situazione di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare. Servizi per l' integrazione degli studenti immigrati. Servizi a sostegno delle associazioni degli studenti e dei genitori; supporto alle conferenze provinciali degli studenti e alla conferenza regionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti. Prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e del disagio giovanile. Attività di orientamento e promozione del successo formativo. Educazione alla cittadinanza, alla sicurezza stradale, alla salute e alla legalità. Coordinamento dell'educazione motoria e sportiva e dei rapporti scuole e sport.

Articolo 3
(Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola sul territorio nei seguenti 5 uffici di livello dirigenziale non generale:

UFFICIO VII (Ambito territoriale per la provincia di Bari, ante legge n. 148/2004)

UFFICIO VIII (Ambito territoriale per la provincia di Brindisi)

UFFICIO IX (Ambito territoriale per la provincia di Foggia, ante legge n. 148/2004)

UFFICIO X (Ambito territoriale per la provincia di Lecce)

UFFICIO XI (Ambito territoriale per la provincia di Taranto)

2. Gli uffici di cui al precedente comma 1, svolgono, ciascuno nel proprio ambito territoriale di competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvedono a:
a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;
d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
g) definizione degli organici delle Istituzioni scolastiche della provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall'Ufficio IV;
h) procedimenti disciplinari a carico del personale della scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali;
i) supporto e sviluppo delle reti di scuole;

j) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;
k) stato di integrazione degli alunni immigrati;
l) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei;
m) raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili;
n) promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;
o) raccordo con i Comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
p) cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali;
q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di competenza;
r) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 4
(Funzioni tecnico - ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per la Puglia investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 180

10A04448

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per la Sardegna.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il "Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il "Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 4 dicembre 2009,

DECRETA:

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici scolastici regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'Ufficio scolastico regionale (USR) per la Sardegna, di livello dirigenziale generale, con sede in Cagliari, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. p) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per la Sardegna si articola in 8 uffici dirigenziali non generali e in 11 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per la Sardegna sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.

Articolo 2
(Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola per funzioni in n. 4 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate:

UFFICIO I (Affari generali. Dirigenti amministrativi. Rete scolastica. Affari legali e contenzioso)
Affari generali. Organizzazione del lavoro. Gestione, stato giuridico, mobilità regionale e formazione del personale dell'amministrazione. Gestione dei dirigenti amministrativi. Pianificazione del fabbisogno di risorse umane per l'erogazione del servizio scolastico. Gestione delle dotazioni organiche del personale scolastico della regione. Relazioni sindacali e contrattazione integrativa di sede per il personale dell'Ufficio scolastico regionale e per il personale della scuola. Coordinamento degli uffici dirigenziali della Direzione generale. Dimensionamento della rete scolastica, per quanto di competenza dello Stato. Formazione ed aggiornamento del personale della scuola. Segreteria dell'organo collegiale ex articolo 75 del d. lgs. n. 300/1999. Assistenza legale, gestione del contenzioso. Consulenza legale alle istituzioni scolastiche. Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale.

UFFICIO II (Risorse finanziarie, personale e servizi della Direzione generale. Comunicazione)
Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie dell'Ufficio scolastico regionale e assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Pianificazione del fabbisogno, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica. Attività di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili. Monitoraggio ed analisi dell'efficienza delle istituzioni scolastiche nell'allocazione e spesa delle risorse finanziarie, anche ai fini della valutazione del grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa. Supporto e consulenza all'attività dei revisori dei conti. Gestione, formazione ed aggiornamento del personale dell'USR. Gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dell'amministrazione. Gestione e coordinamento dei servizi ausiliari e di supporto della Direzione generale. Logistica della Direzione generale e servizi di economato. Rapporti con il sistema informativo centrale e gestione delle risorse tecnologiche. Coordinamento della comunicazione istituzionale ed Ufficio per le relazioni con il pubblico.

UFFICIO III (Personale della scuola e dirigenti scolastici. Politiche formative. Edilizia scolastica)
Reclutamento e mobilità del personale docente, educativo ed ATA. Reclutamento, organizzazione, gestione e valutazione dei dirigenti scolastici. Relazioni sindacali per i dirigenti scolastici. Rapporti con l'amministrazione regionale e gli Enti locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata; educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro. Organi collegiali della scuola e segreteria del consiglio regionale dell'istruzione. Coordinamento dell'educazione motoria e sportiva e dei rapporti scuole e sport. Edilizia scolastica e sicurezza degli edifici, in raccordo con Regione ed Enti Locali.

UFFICIO IV (Ordinamenti scolastici. Istruzione non statale. Diritto allo studio)
Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di: ordinamenti; esami di stato di I e II grado ed esami per l'esercizio delle libere professioni; certificazione e riconoscimento dei titoli di studio; qualità e valutazione degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa; analisi e valutazione degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche. Progetti europei e internazionali: diffusione dei bandi; promozione e valorizzazione dei progetti europei e internazionali Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie; concessione, diniego o revoca parità. Procedure connesse all'assegnazione di risorse alle scuole paritarie. Vigilanza sulle scuole straniere in Italia e nulla osta per la prosecuzione delle attività. Attuazione delle politiche nazionali in materia diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Servizi per l'integrazione degli studenti disabili, in situazione di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare. Servizi per l' integrazione degli studenti immigrati. Servizi a sostegno delle associazioni degli studenti e dei genitori; supporto alle conferenze provinciali degli studenti e alla conferenza regionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti. Prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e del disagio giovanile. Attività di orientamento e promozione del successo formativo. Educazione alla cittadinanza, alla sicurezza stradale, alla salute e alla legalità.

Articolo 3
(Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola sul territorio nei seguenti 4 uffici di livello dirigenziale non generale:

UFFICIO V (Ambito territoriale per la provincia di Cagliari)

UFFICIO VI (Ambito territoriale per la provincia di Sassari)

UFFICIO VII (Ambito territoriale per la provincia di Nuoro)

UFFICIO VIII (Ambito territoriale per la provincia di Oristano)

2. Gli uffici di cui al precedente comma 1, svolgono, ciascuno nel proprio ambito territoriale di competenza, le funzioni di cui all’articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvedono a:
a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
c) procedure di reclutamento del personale della scuola a tempo determinato e indeterminato;
d) definizione degli organici delle istituzioni scolastiche, comprese nell’area territoriale di competenza;
e) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione dell’azione scolastica con le competenze e responsabilità degli altri attori locali a favore dei disabili e dei disabili in difficoltà;
f) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA e dei dirigenti scolastici con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato per la parte non riservata alle istituzioni scolastiche;
g) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
h) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
i) provvedimenti disciplinari e trasferimenti d’ufficio per il personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
j) rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali del comparto ministeri;
k) monitoraggio periodico programmato dell’impiego tempestivo e corretto delle risorse finanziarie assegnate alle scuole;
l) supporto e sviluppo delle reti di scuole e dei gruppi provinciali di studio istituiti dal direttore generale per l’attuazione dei programmi di sviluppo dell’autonomia scolastica e per le attività di informazione e formazione sui nuovi ordinamenti, programmi e curricoli;
m) gestione contenzioso amministrativo e giurisdizionale davanti al giudice ordinario e amministrativo in relazione alle procedure di competenza;
n) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale.

Articolo 4
(Funzioni tecnico - ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per la Sardegna investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: Gelmini

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 179

10A04449

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per la Sicilia.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il "Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il "Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 4 dicembre 2009,

DECRETA:

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici scolastici regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'Ufficio scolastico regionale (USR) per la Sicilia, di livello dirigenziale generale, con sede in Palermo, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. q) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per la Sicilia si articola in 18 uffici dirigenziali non generali e in 23 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per la Sicilia sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.

Articolo 2
(Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola per funzioni in n. 9 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate:

UFFICIO I (Affari generali. Personale e servizi della Direzione generale)

Affari generali. Organizzazione del lavoro e semplificazione dei procedimenti. Organizzazione e gestione delle risorse umane. Mobilità regionale, formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione. Procedimenti disciplinari per il personale amministrativo. Rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali del comparto ministeri. Gestione dei servizi generali e delle infrastrutture dell'Ufficio scolastico regionale. Rapporti con il sistema informativo e gestione delle risorse tecnologiche. Coordinamento degli uffici dirigenziali dell'Ufficio scolastico regionale. Procedure di costituzione degli organi collegiali regionali e segreteria degli stessi. Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale.

UFFICIO II (Risorse finanziarie)

Gestione economica, finanziaria e amministrativo-contabile delle risorse finanziarie. Assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Pianificazione del fabbisogno, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica. Gestione dei servizi logistici ed infrastrutturali della Direzione generale. Servizi di economato e scritture inventariali. Procedure relative agli acquisti, ivi compresi quelli effettuati in convenzione CONSIP. Attività di consulenza e monitoraggio delle contabilità speciali degli Uffici con competenza territoriale. Consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili. Contratti per acquisti in convenzione CONSIP. Contabilità Regionale di cui al D.P.R. 246/85.

UFFICIO III (Affari legali)
Assistenza legale e gestione del contenzioso. Procedimenti disciplinari e attività di conciliazione per il personale della scuola. Consulenza legale e contrattuale alle istituzioni scolastiche. Coordinamento dell'attività legale svolta dagli Uffici con competenza territoriale. Recupero crediti per danni erariali su sentenze passate in giudicato della Corte dei conti.

UFFICIO IV (Dirigenti scolastici)
Reclutamento, organizzazione, gestione dei dirigenti scolastici. Procedimenti disciplinari nei confronti del personale dell'Area V. Formazione ed aggiornamento dei dirigenti scolastici. Incarichi di Presidenza. Relazioni sindacali e Contrattazione integrativa relativa ai dirigenti scolastici

UFFICIO V (Formazione e aggiornamento del personale della scuola)
Formazione e aggiornamento del personale della scuola

UFFICIO VI (Personale della scuola)
Reclutamento, mobilità ed organizzazione del personale docente, educativo ed ATA. Gestione delle dotazioni organiche del personale scolastico della regione. Relazioni sindacali e contrattazione relative al personale della scuola. Coordinamento e monitoraggio delle attività degli Uffici con competenza territoriale inerenti: alla mobilità territoriale e professionale, alle operazioni su organico di assestamento, alla formazione delle graduatorie del personale della scuola ed al conferimento dei relativi incarichi.

UFFICIO VII (Ordinamenti scolastici. Istruzione non statale. Diritto allo studio)
Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di ordinamenti, programmi e curricoli scolastici. Vigilanza sull'attuazione delle norme generali sull'istruzione. Attuazione delle politiche nazionali in materia di diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie. Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione. Esami di stato, esami per l'esercizio delle libere professioni, certificazione e riconoscimento dei titoli di studio. Valutazione dei processi di apprendimento.

UFFICIO VIII (Valutazione del sistema scolastico regionale)
Analisi e valutazione della qualità degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa. Analisi e valutazione degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche. Vigilanza sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni. Monitoraggio, analisi e valutazione dell'efficienza delle istituzioni scolastiche nell'allocazione e spesa delle risorse finanziarie, anche ai fini della valutazione del grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale, nonché della coerenza rispetto ai fabbisogni formativi della regione. Supporto e consulenza all'attività del collegio dei revisori dei conti. Gestione dei procedimenti di responsabilità amministrativo – contabile ex D. I. n. 44/2001 e D. A. Regione Sicilia n. 895/2001.

UFFICIO IX (Politiche formative)
Politiche formative integrate e rapporti con la Regione, gli Enti locali e il mondo del lavoro in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro. Monitoraggio del sistema formativo locale in relazione al contesto economico-sociale. Gestione dei progetti PON e POR e rapporti con le autorità di gestione. Gestione dei contratti con le cooperative delle imprese e società che si occupano del servizio di pulizia nelle scuole.

Articolo 3
(Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola sul territorio nei seguenti 9 uffici di livello dirigenziale non generale:

UFFICIO X (Ambito territoriale per la provincia di Agrigento)

UFFICIO XI (Ambito territoriale per la provincia di Caltanissetta)

UFFICIO XII (Ambito territoriale per la provincia di Catania)

UFFICIO XIII (Ambito territoriale per la provincia di Enna)

UFFICIO XIV (Ambito territoriale per la provincia di Messina)

UFFICIO XV (Ambito territoriale per la provincia di Palermo)

UFFICIO XVI (Ambito territoriale per la provincia di Ragusa)

UFFICIO XVII (Ambito territoriale per la provincia di Siracusa)

UFFICIO XVIII (Ambito territoriale per la provincia di Trapani)

2. Gli uffici di cui al precedente comma 1, svolgono, ciascuno nel proprio ambito territoriale di competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvedono a:
a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;
d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
g) definizione degli organici delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall'Ufficio III;
h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali, limitatamente alle attribuzioni oggetto di apposita delega del Direttore generale;
i) rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali del comparto ministeri;
j) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 4
(Funzioni tecnico - ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per la Sicilia investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 178

10A04450

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per la Toscana.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il "Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il "Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale per la Toscana;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 4 dicembre 2009,

DECRETA:

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici scolastici regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'Ufficio scolastico regionale (USR) per la Toscana, di livello dirigenziale generale, con sede in Firenze, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.L.vo 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. r) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per la Toscana si articola in 18 uffici dirigenziali non generali e in 23 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per la Toscana sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.

Articolo 2
(Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola per funzioni in n. 8 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate:

UFFICIO I (Affari generali, personale e servizi della Direzione Generale)
Affari generali. Organizzazione, gestione, mobilità regionale, formazione ed aggiornamento del personale dell'USR. Organizzazione del lavoro e relazioni sindacali per il comparto ministeri. Gestione amministrativa del personale dirigenziale amministrativo e con funzioni tecniche. Coordinamento degli uffici dirigenziali della Direzione generale. Rapporti con il sistema informativo, gestione delle risorse tecnologiche e supporto al loro utilizzo. Organizzazione dei servizi logistici e delle infrastrutture della Direzione generale. Consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale Ufficio relazioni con il pubblico. Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale.

UFFICIO II (Risorse finanziarie)
Gestione economica e finanziaria dell'Ufficio Scolastico Regionale. Assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Pianificazione del fabbisogno finanziario, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica. Monitoraggio dei flussi finanziari delle istituzioni scolastiche. Consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili. Servizi di economato e scritture inventariali. Contratti per acquisti in convenzione CONSIP. Consulenza e supporto all'attività dei revisori dei conti.

UFFICIO III (Politiche formative e diritto allo studio)
Rapporti con l'Amministrazione regionale e gli Enti Locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro. Applicazione delle politiche nazionali in materia diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Servizi per l'integrazione degli studenti disabili. Servizi per l' integrazione degli studenti immigrati. Servizi a sostegno delle associazioni degli studenti e dei genitori; supporto alle conferenze provinciali degli studenti e alla conferenza regionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti. Prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e del disagio giovanile. Attività di orientamento e promozione del successo formativo e della cultura scientifica, tecnologica e tecnico - professionale. Educazione alla cittadinanza, alla sicurezza stradale, alla salute e alla legalità. Coordinamento dell'educazione motoria e sportiva e dei rapporti scuole e sport. Iniziative a supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e sostegno alla ricerca e alla innovazione nella didattica per il miglioramento del processo insegnamento-apprendimento. Consulenza alle scuole in materia di strutture informatiche e di tecnologie destinate alla didattica. Promozione ed assistenza ai progetti nazionali, europei ed internazionali.

UFFICIO IV (Ordinamenti scolastici. Istruzione non statale)
Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di: ordinamenti; esami di stato; certificazioni e riconoscimento dei titoli di studio; Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie; concessione, diniego o revoca parità. Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione e nulla osta per la prosecuzione delle attività.

UFFICIO V (Formazione ed aggiornamento del personale della scuola)
Applicazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: formazione e aggiornamento del personale della scuola. Contratti integrativi regionali per la formazione. Rapporti con le associazioni professionali e disciplinari. Coordinamento direttive annuali *ex lege* 440/97. Rapporti con l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) in materia di formazione e aggiornamento del personale della scuola.

UFFICIO VI (Gestione del personale della scuola)
Reclutamento, organizzazione, gestione e valutazione dei dirigenti scolastici. Relazioni sindacali e contrattazione relativa ai dirigenti scolastici. Reclutamento del personale docente, educativo ed ATA. Gestione delle dotazioni organiche a livello regionale e allocazione delle risorse umane. Relazioni sindacali e contrattazione relative al personale della scuola.

UFFICIO VII (Legale, contenzioso e disciplinare)
Assistenza legale, gestione del contenzioso e linee di indirizzo per il contenzioso di competenza territoriale. Attività di conciliazione. Consulenza contrattuale e legale sulle tematiche di competenza delle istituzioni scolastiche. Monitoraggio sui provvedimenti disciplinari del personale della scuola.

UFFICIO VIII (Monitoraggio e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche)
Verifica e vigilanza su: efficacia dell'azione formativa e osservanza degli standard programmati a livello nazionale; valutazione degli apprendimenti e qualità complessiva dell'offerta formativa. Controllo di gestione delle istituzioni scolastiche. Monitoraggio sui Piani dell'offerta formativa delle scuole e sull'utilizzazione delle risorse finanziarie per la realizzazione dei programmi annuali. Pianificazione del fabbisogno di risorse umane e finanziarie per la erogazione del servizio scolastico. Attività connesse alla sicurezza nelle scuole ed all'edilizia scolastica.

Articolo 3
(Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola sul territorio nei seguenti 10 uffici di livello dirigenziale non generale:

UFFICIO IX (Ambito territoriale per la provincia di Firenze)

UFFICIO X (Ambito territoriale per la provincia di Arezzo)

UFFICIO XI (Ambito territoriale per la provincia di Grosseto)

UFFICIO XII (Ambito territoriale per la provincia di Livorno)

UFFICIO XIII (Ambito territoriale per la provincia di Lucca)

UFFICIO XIV (Ambito territoriale per la provincia di Massa Carrara)

UFFICIO XV (Ambito territoriale per la provincia di Pisa)

UFFICIO XVI (Ambito territoriale per la provincia di Pistoia)

UFFICIO XVII (Ambito territoriale per la provincia di Prato)

UFFICIO XVIII (Ambito territoriale per la provincia di Siena)

2. Gli uffici di cui al precedente comma 1, svolgono, ciascuno nel proprio ambito territoriale di competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvedono a:
a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;

d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
g) definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio VI;
h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
i) rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali del comparto ministeri;
j) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 4
(Funzioni tecnico - ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per la Toscana investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 177

10A04451

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per l'Umbria.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il "Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il "Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 4 dicembre 2009,

DECRETA:

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici scolastici regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'Ufficio scolastico regionale (USR) per l'Umbria, di livello dirigenziale generale, con sede in Perugia, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la Regione e gli Enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.L.vo 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. s) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per l'Umbria si articola in 4 uffici dirigenziali non generali e in 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per l'Umbria sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.

Articolo 2
(Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola per funzioni in n. 2 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate:

UFFICIO I (Affari generali. Personale e servizi della Direzione generale. Risorse finanziarie. Affari legali. Dirigenti amministrativi e scolastici)

Affari generali. Organizzazione e gestione delle risorse umane. Mobilità regionale e formazione del personale dell'amministrazione. Organizzazione del lavoro e semplificazione dei procedimenti. Coordinamento degli uffici dirigenziali dell'Ufficio scolastico regionale. Rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali del comparto ministeri e della scuola non riservati agli uffici III e IV. Organizzazione e gestione dei servizi generali. Rapporti con il sistema informativo e la gestione delle risorse tecnologiche. Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie dell'Ufficio scolastico regionale e assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Pianificazione del fabbisogno, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica Attività di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili. Servizi di economato e scritture inventariali. Contratti per acquisti in convenzione CONSIP. Assistenza legale e gestione del contenzioso, per la parte non riservata agli uffici con competenza territoriale. Gestione e stato giuridico ed economico dei dirigenti amministrativi di seconda fascia e dei dirigenti scolastici. Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale.

UFFICIO II (Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Istruzione non statale. Diritto allo studio. Comunicazione)
Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di: ordinamenti; qualità e valutazione degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa; analisi e valutazione degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche. Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico, alla ricerca ed all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Rapporti con l'amministrazione regionale e gli enti locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro. Attuazione delle politiche nazionali in materia di diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie. Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione. Coordinamento della comunicazione istituzionale.

Articolo 3
(Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola sul territorio nei seguenti 2 uffici di livello dirigenziale non generale:

UFFICIO III (Ambito territoriale per la provincia di Perugia)

UFFICIO IV (Ambito territoriale per la provincia di Terni)

2. Gli uffici di cui al precedente comma 1, svolgono, ciascuno nel proprio ambito territoriale di competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvedono a:
a) all'assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrative-contabili;
b) alla gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
c) al supporto ed alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con gli altri attori locali;
d) alla gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale, per la parte non di competenza delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
g) definizione degli organici delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento;
h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
i) rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali del comparto ministeri;

j) vigilanza, in collaborazione con il corpo ispettivo, sugli esami di Stato e proposte per la definizione delle commissione di esame ed eventuale sostituzione dei componenti;
k) cura delle incombenze per realizzare la migliore funzionalità ed efficienza nell'erogazione dei servizi;
l) formulazione di proposte al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'assegnazione delle risorse umane di organico ai singoli istituti scolastici;
m) supporto agli istituti scolastici per lo sviluppo ed il rafforzamento dell'autonomia scolastica;
n) monitoraggi programmati per il supporto e lo sviluppo delle reti di scuole e dei gruppi provinciali di studio;
o) attività, anche di carattere informale, finalizzate alla costituzione in ambito locale di collaborazioni e raccordi con gli enti, soggetti, organismi, associazioni a vario titolo coinvolti ed interessati all'istruzione ed alla formazione;
p) attività di consulenza e vigilanza sugli istituti paritari della provincia e connesse procedure gestionali in collaborazione con il corpo ispettivo;
q) cura del contenzioso in relazione alle materie trattate;
r) ogni altro eventuale incarico conferito e conferibile dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale che si renda necessario per la migliore gestione delle risorse e dei processi.
3. L'Ufficio IV provvede per l'intero ambito territoriale regionale alle attività relative al riconoscimento delle cause di servizio per il personale delle scuole ed ai connessi adempimenti amministrativi e finanziari, nonché alle attività inerenti la mobilità territoriale e professionale degli insegnanti di religione.

Articolo 4
(Funzioni tecnico - ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per l'Umbria investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: Gelmini

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 193

10A04452

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per il Veneto.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il "Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il "Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Veneto;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 4 dicembre 2009,

DECRETA:

Articolo 1
(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto)

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici scolastici regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'Ufficio scolastico regionale (USR) per il Veneto, di livello dirigenziale generale, con sede in Venezia, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la Regione e gli Enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'Amministrazione regionale e con gli Enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. t) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per il Veneto si articola in 13 uffici dirigenziali non generali e in 19 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per il Veneto sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.

Articolo 2
(Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola per funzioni in n. 6 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate:

UFFICIO I (Affari generali, personale e servizi della Direzione generale. Gestione dei dirigenti scolastici. Affari legali, contenzioso e disciplinare)
Affari generali. Pianificazione ed allocazione risorse umane dell'Ufficio scolastico regionale. Gestione, mobilità regionale, formazione ed aggiornamento del personale dell'USR. Gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dell'amministrazione. Organizzazione del lavoro. Relazioni sindacali e contrattazione integrativa di sede per il personale dell'Ufficio scolastico regionale. Coordinamento degli uffici dirigenziali della Direzione generale. Gestione e coordinamento dei servizi ausiliari e di supporto della Direzione generale. logistica della Direzione generale e servizi di economato. Stato giuridico dei dirigenti scolastici: reclutamento; affidamento e revoca incarichi; mobilità professionale; attuazione degli istituti contrattuali e gestione dello stato giuridico; contrattazione integrativa regionale e relazioni sindacali. Assistenza legale, gestione del contenzioso, procedimenti disciplinari e conciliazione. Consulenza legale. Istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato

UFFICIO II (Risorse finanziarie)
Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie e assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Pianificazione del fabbisogno, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica Attività di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili. Monitoraggio ed analisi dell'efficienza delle istituzioni scolastiche nell'allocazione e spesa delle risorse finanziarie, anche ai fini della valutazione del grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa. Supporto e consulenza all'attività dei revisori dei conti.

UFFICIO III (Personale della scuola)
Reclutamento, mobilità, stato giuridico ed organizzazione del personale docente, educativo ed ATA. Gestione delle dotazioni organiche del personale scolastico della regione. Coordinamento delle attività connesse all'avvio dell'anno scolastico. Relazioni sindacali e contrattazione relative al personale della scuola.

UFFICIO IV (Ordinamenti scolastici. Formazione ed aggiornamento del personale della scuola. diritto allo studio)
Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di: ordinamenti; obbligo d'istruzione, scrutini, esami di stato ed esami per l'esercizio delle libere professioni. Attivazione delle politiche nazionali in materia di valutazione del sistema scolastico, degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa. Promozione della valutazione e autovalutazione d'istituto e dell'efficacia dell'azione formativa. Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico. Certificazioni e riconoscimento dei titoli di studio. Formazione ed aggiornamento del personale della scuola; contrattazione integrativa regionale ed attuazione del piano annuale di formazione. Attuazione delle politiche nazionali in materia diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Servizi per l'integrazione degli studenti disabili, in situazione di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare. Servizi per l' integrazione degli studenti immigrati. Servizi a sostegno delle associazioni degli studenti e dei genitori; supporto alle conferenze provinciali degli studenti e alla conferenza regionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti. Prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e del disagio giovanile. Attività di orientamento e promozione del successo formativo. Educazione alla cittadinanza, alla sicurezza stradale, alla salute e alla legalità. Coordinamento dell'educazione motoria e sportiva e dei rapporti scuole e sport.

UFFICIO V (Politiche formative e rapporti con la Regione e gli Enti locali. Progetti europei. Edilizia scolastica)
Rapporti con l'amministrazione regionale e gli enti locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata; educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro. Collaborazione con la regione per il funzionamento dell'anagrafe degli studenti e la determinazione del calendario scolastico. Edilizia scolastica e cura dei rapporti in materia con la Regione e gli Enti Locali. Progetti europei e internazionali: diffusione dei bandi; promozione e valorizzazione dei progetti europei e internazionali.

UFFICIO VI (Istruzione non statale)
Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie; concessione, diniego o revoca parità. Procedure connesse all'assegnazione di risorse alle scuole paritarie. Rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative delle scuole paritarie e non paritarie. Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione e nulla osta per la prosecuzione delle attività.

Articolo 3
(Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola sul territorio nei seguenti 7 uffici di livello dirigenziale non generale:

UFFICIO VII (Ambito territoriale per la provincia di Venezia)

UFFICIO VIII (Ambito territoriale per la provincia di Belluno)

UFFICIO IX (Ambito territoriale per la provincia di Padova)

UFFICIO X (Ambito territoriale per la provincia di Rovigo)

UFFICIO XI (Ambito territoriale per la provincia di Treviso)

UFFICIO XII (Ambito territoriale per la provincia di Verona)

UFFICIO XIII (Ambito territoriale per la provincia di Vicenza)

2. Gli uffici di cui al precedente comma 1, svolgono, ciascuno nel proprio ambito territoriale di competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvedono a:

a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;
d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
g) proposte di definizione degli organici delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio III;
h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
i) rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali del comparto ministeri;
j) trasferimento alle scuole dei fondi assegnati alle contabilità speciali;
k) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 4
(Funzioni tecnico - ispettive)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per il Veneto investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: Gelmini

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 176

10A04453

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G003057_1) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410301100416

€ 8,00